

CONDIZIONI DI SERVIZIO

Iscrizione all'albo dei giudici popolari

A chi è rivolto

Per iscriversi agli elenchi occorre ([Legge 10/04/1951, n. 287, art. 9 e art. 10](#)):

- essere cittadini italiani di buona condotta morale
- essere residenti nel Comune
- godere dei diritti civili e politici
- avere un'età compresa tra 30 e 65 anni
- possedere il titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise (primo grado) e il titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise d'Appello (secondo grado).

Descrizione

L'albo dei giudici popolari è l'elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di giudice popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado. L'iscrizione agli elenchi è gratuita ([Legge 10/04/1951, n. 287, art. 9 e art. 10](#)).

L'iscrizione è cancellata d'ufficio per perdita dei requisiti previsti dalla legge.

Sono esclusi dall'ufficio di giudice popolare ([Legge 10/04/1951, n. 287, art. 12](#)):

- i Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
- gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio
- i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica ([Legge 10/04/1951, n. 287, art. 29](#)):

- i Ministri e i Sottosegretari di Stato
- i membri del Parlamento
- i commissari delle regioni
- i componenti gli organi delle regioni previsti dall'articolo 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti previsti dagli statuti regionali speciali
- i Prefetti delle Province.

Come Fare

Le iscrizioni sono aperte ogni due anni (anni dispari) e devono essere presentate entro il 31 luglio.

Cosa Serve

- Domanda di iscrizione all'albo dei giudici popolari
- Copia del documento d'identità